



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA

*Servizio società partecipate ed entrate e gestione tributi ed economato*

Determinazione N. 2315 / 2025

Responsabile del procedimento: ARMELLIN ROMANO

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SAN SERVOLO S.R.L. DI UNA NUOVA CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI DEL VALORE PRESUNTO DI EURO 18.991.422,00 DELLA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) - CIG B8039661D6**

Il dirigente

### Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante le “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, secondo cui, tra le funzioni istituzionali delle Città metropolitane, rientrano, tra l’altro, la cura e la promozione dello sviluppo strategico, economico e sociale del territorio metropolitano;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “*Testo unico sull’ordinamento degli enti locali*”, ed, in particolare, l’art. 107 sulle funzioni e le responsabilità dei dirigenti, l’art. 147-quater sui controlli sulle società partecipate e l’art. 192 sulla determinazione a contrattare e relative procedure;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- lo statuto della Città metropolitana di Venezia e, in particolare, l’art. 28 sulle competenze dei dirigenti;

### visti altresì:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 ...*”, di seguito anche “*Codice dei contratti*” o “*Codice*”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, di seguito anche “*Codice dei servizi pubblici locali*” ed, in particolare:
  - l’art. 2, secondo cui per «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» si debbono intendere “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che ... gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei*

*bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*";

- l'art. 10, a mente del quale *“gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti e ad essi attribuiti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali”*;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, di seguito anche *“T.U. Partecipate”*, ed, in particolare, gli articoli 2, co. 1, lett. c) ed o), 4 e 16, in tema di società in house;

**visti** altresì:

- il regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana, applicabile in base al principio di continuità amministrativa, ed, in particolare, le disposizioni relative al controllo sulle società *“in house”*;
- il regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, anch'esso applicabile in virtù del principio di continuità amministrativa e, in particolare, gli artt. 24 e ss sui compiti dei dirigenti;
- il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione (DUP) per gli esercizi 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 20 dicembre 2024, ed, in particolare:
  - l'obiettivo operativo cod. 177/25, volto al *“Rafforzamento del controllo sulle società partecipare”*, che prevede il completamento dell'affidamento del complesso di San Servolo e di Villa Widmann, ed eventualmente di altri immobili appartenenti all'Ente, essendo in scadenza, nel corrente anno, la concessione *“in house”*, affidata San Servolo Srl nel 2018;
  - gli obiettivi affidati nella S.E.O. alle società controllate e partecipate per il prossimo triennio;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), unitamente al Piano esecutivo di gestione (PEG) - Parte finanziaria, per gli esercizi 2025-2027, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025, con particolare riferimento alla Sezione *“Valore pubblico, performance e anticorruzione”*, e alle Sottosezioni *“Performance”* e *“Rischi corruttivi e trasparenza”*, e, in particolare, l'obiettivo gestionale 354, in tema di *“Affidamento gestione San Servolo, villa Widmann e altri beni immobili”*;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29 dicembre 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area economico finanziaria al sottoscritto dott. Romano Armellin;
- la nota prot. n. 6914, del 31 gennaio 2025, con la quale è stato prorogato l'incarico di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) del servizio società partecipate, ed è stata individuata per lo svolgimento dell'istruttoria del presente procedimento la dott.ssa Stefania Fabris, col fine di suddividere i compiti e le responsabilità del sottostante processo, secondo le indicazioni dell'ANAC per prevenire il rischio di corruzione;

**premesse** che:

- i. nel 2004, la Provincia di Venezia ha costituito la società *“in house”*, a totale partecipazione pubblica provinciale, San Servolo Servizi Srl (oggi San Servolo Srl), per gestire e valorizzare l'Isola di San Servolo ed il compendio immobiliare ivi esistente;
- ii. la società si occupa, in particolare, giusta contratto di servizio prot. n. 80015/2018:
  - di valorizzare, promuovere e garantire la fruizione, ai sensi d.lgs. n. 42/2004, dell'Isola di San Servolo e di altri beni immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché dei musei e dei beni culturali ivi custoditi e di altri immobili, di proprietà della Città metropolitana o dei Comuni dell'area metropolitana di Venezia;

- di promuovere, a fini culturali, i beni di interesse storico, archivistico, bibliografico e museale già in godimento della Fondazione San Servolo IRSESC, di cui ha assunto le funzioni e prosegue le attività;
  - di curare la conservazione materiale, la gestione, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione degli archivi psichiatrici ivi custoditi, di proprietà della Città metropolitana;
  - di gestire i servizi a supporto delle attività istituzionali e/o a queste accessorie e/o collaterali, svolte nel complesso immobiliare dell'Isola, di curare la manutenzione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti;
  - di gestire, valorizzare e promuovere il Museo della Follia e Villa Widmann a Mira (Ve), anche questi concessi alla società, nonché (fino al passaggio della relativa gestione alla Fondazione Musei Civici del Comune di Venezia, giusta decreto sindacale n. 55/2025) il Museo di Torcello;
- iii. nel corso degli anni, con apposite deliberazioni consiliari, la Città metropolitana e, prima, l'omonima Provincia, ha:
- affidato alla società, mediante appositi contratti di servizio, la gestione dei servizi a supporto delle attività istituzionali e/o a queste accessorie e/o collaterali, svolte nel complesso immobiliare dell'Isola di San Servolo, la valorizzazione dei beni e delle strutture ivi presenti, la manutenzione degli immobili, delle attrezzature e degli impianti;
  - rinnovato l'affidamento assegnando alla San Servolo Srl ulteriori beni e servizi, ad esempio quelli finalizzati alla gestione, valorizzazione e promozione del Museo della Follia e di Villa Widmann a Mira (Ve) e l'Auditorium, ubicato presso la sede dell'Ente, del Centro Servizi di Mestre (Ve);

**dato atto** altresì che, con deliberazione del Consiglio metropolitano, n. 21, in data 20 dicembre 2024, la Città metropolitana ha approvato:

- la ricognizione annuale delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023, unitamente alle conseguenti azioni di revisione periodica ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo n. 175 del 2016, stabilendo il mantenimento della San Servolo Srl, in quanto società pienamente rispondente alle previsioni del medesimo testo unico, e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
- la verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022, tra i quali figurano anche i servizi prestati da San Servolo Srl;

**sottolineato** che, con determinazione n. 1792 del 28-06-24, l'attuale affidamento alla San Servolo Srl, in origine in scadenza il 31/10/2024, è stato prorogato, come consentito dall'art. 7, co. 1, del contratto di servizio, fino al 31 ottobre 2025, anche per consentire all'Ente di disporre del tempo necessario a valutare l'eventuale conferma o meno del modello "in house"/di "autoproduzione" per la gestione dei beni e servizi ora affidati a San Servolo Srl;

**evidenziato** che, nella vigenza del d.lgs. n. 50/2016, il rapporto contrattuale in essere con la società era stato configurato quale concessione mista di beni e servizi, essendo previsto che *"... il costo dei servizi è sostenuto dalla società con i proventi (rette, corrispettivi, rimborsi spese, ecc..) derivanti dai servizi stessi, o da altre forme di finanziamento ..."* gravando in capo alla società-concessionario il rischio operativo legato alla gestione degli stessi, e ritenuto di poter confermare tale qualificazione a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, di cui al d.lgs. n. 36/2023, alla luce della medesima previsione presente all'art. 15 del Contratto di servizio in scadenza, e nello schema in approvazione, allegato alla presente determinazione;

**preso atto** che, approssimandosi la scadenza del predetto Contratto, con nota acquisita al protocollo generale, al 5837, in data 28 gennaio 2025, la società San Servolo Srl ha presentato la propria offerta per un nuovo affidamento in house, della durata di anni 5, della concessione di beni e servizi, per la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, di villa Widmann Foscari in Mira (Ve), e dell'Auditorium ubicato presso il Centro Servizi di Venezia-Mestre, sede della Città metropolitana;

**evidenziato** che l'offerta della società risulta suffragata:

- a) da reports di analisi del contesto operativo, nel quale vengono descritte: le funzioni istituzionali e statutarie della società; gli strumenti del governo societario; la dotazione organica; il sistema di controllo aziendale in essere; il collegamento tra l'attività svolta e gli obiettivi annualmente assegnati dal socio unico Città metropolitana col documento unico di programmazione (DUP); i requisiti per l'esercizio del cd "controllo analogo" da parte del socio;
- b) da schede tecniche di dettaglio dei beni e servizi attualmente affidati in house;
- c) da un piano economico finanziario, da cui risulta un valore presunto della concessione, per i prossimi 5 anni, di euro 18.991.422,00 unitamente ad un utile atteso negli anni crescente, passando dall'1% al 5% dei ricavi dal 2025 al 2030 (al netto delle somme re-investite);
- d) da ulteriori allegati, contenenti i principali dati di bilancio, i vincoli imposti dal socio unico, il budget stimato e previsto per il periodo considerato;

**considerato** che, alla luce delle disposizioni di cui all'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa" del d.lgs. n. 36/2023, e agli articoli 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" e 17 "Affidamento a società in house" del d.lgs. n. 201/2022, al fine di fornire la motivazione qualificata richiesta dal citato art. 17 del d.lgs. n. 201/2022:

- 1) la Città metropolitana ha individuato un soggetto terzo, lo Studio Interdonato & Associati, specializzato nei campi della consulenza societaria, aziendale, finanziaria strategica, a cui ha assegnato il compito di effettuare la valutazione di congruità sull'offerta della San Servolo Srl secondo i principi, i parametri e gli obiettivi indicati dalla vigente normativa;
- 2) la valutazione prodotta dal consulente e acquisita al protocollo generale al n. 22605, in data 4 aprile 2025, è stata fatta propria dall'Amministrazione metropolitana, con le seguenti risultanze:
  - a) è stata confermata la sussistenza, in capo a San Servolo Srl, dei requisiti per l'affidamento in house, trattandosi di società:
    - a totale partecipazione pubblica metropolitana nella quale vengono rispettati i requisiti del controllo analogo come si evince dallo statuto societario (che prevede l'inalienabilità a privati delle quote, il potere di nomina dei componenti degli organi della società, l'attribuzione all'Assemblea di maggiori poteri rispetto agli statuti di società private ecc);
    - avente per oggetto, da statuto, le attività previste dall'art. 4, co. 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 175/2016;
    - vincolata, attraverso apposita clausola statutaria, a produrre oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti assegnati dal socio unico;
    - soggetta ad una influenza determinante della Città metropolitana in ordine alla definizione degli obiettivi strategici e delle decisioni significative;
  - b) previo inquadramento delle attività oggetto di affidamento è stata effettuata una approfondita analisi dell'offerta presentata dalla società; in particolare sono stati valutati i risultati conseguiti con la pregressa gestione in house attraverso lo scrutinio dei caratteri delle attività svolte, del loro profilo economico e dei risultati raggiunti da San Servolo Srl, registrando, tra l'altro:

- la copertura, coi margini positivi derivanti dalla gestione dei servizi dell'isola, dei costi di gestione del Museo del Manicomio e di Villa Widmann, altrimenti non sostenibili coi relativi ricavi;
  - gli effettivi positivi del re-investimento dei profitti conseguiti in interventi di carattere conservativo del compendio immobiliare e in investimenti in servizi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio latu sensu;
- c) è stata effettuata l'analisi economico – patrimoniale e finanziaria dell'attività esercitata dalla società, scomponendola nei seguenti tre principali macro aggregati: 1) conduzione Isola di San Servolo; 2) conduzione Museo del manicomio e archivio storico e 3) conduzione Villa Widmann, da cui è scaturita l'immagine di una società in buono stato di salute;
- d) è stata effettuata una valutazione qualitativa dell'offerta, tenendo conto anche dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, condotte dalla Città metropolitana, per appurare la produzione di benefici concreti in favore della collettività, nell'intento di assicurare socialità e creazione di valore per la comunità; tra gli aspetti emersi sono stati peraltro segnalati:
- le reti di relazioni tessute da San Servolo Srl con soggetti impegnati in attività di chiaro interesse generale (Venice International University; Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia etc.);
  - l'esperienza acquisita nella gestione di una realtà del tutto peculiare, che include attività di conservazione/valorizzazione del patrimonio; attività ricettiva e attività museale;
  - l'avvenuto apprezzamento, da parte del socio unico, di molteplici indicatori, già inseriti nella relazione di cui al citato art. 30, per la valutazione della qualità dei servizi resi;
- e) da ultimo sono stati esaminati il Piano economico finanziario fornito da San Servolo Srl e sono state verificate delle ipotesi alternative all'affidamento in house;

**rilevato** che la predetta valutazione ha pertanto comprovato la convenienza di un nuovo affidamento nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 7 del d.lgs. n. 36/2023 e 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022;

**richiamata**, quindi, la successiva deliberazione n. 5, in data 11 aprile 2025, con cui il Consiglio metropolitano ha:

- in primo luogo, confermato che i servizi erogati da San Servolo Srl a beneficio della collettività e del territorio, costituiscono «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 201/2022, necessari al perseguimento del fine istituzionale, indicato dalla L. n. 56/2014, della cura e della promozione dello sviluppo strategico, economico e sociale del territorio metropolitano;
- sulla scorta della valutazione condotta dall'esperto terzo, ha disposto di procedere, in conformità agli obiettivi definiti dai DUP dell'Ente, con un nuovo affidamento in house a San Servolo sl, della durata di anni 5, della concessione di beni e servizi per la valorizzazione e la fruizione dell'isola di San Servolo in Venezia, del compendio immobiliare e culturale ivi esistente, del museo della Follia, di Villa Widmann Foscari in Mira (Ve), e dell'Auditorium del Centro Servizi di Venezia-Mestre, ritenendo l'affidamento di interesse e funzionale all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente;
- valutato che la San Servolo S.r.l. ha da sempre realizzato con ottimi risultati gli obiettivi gestionali assegnati dalla Città metropolitana, come attestano i referti di gestione delle società in house, approvati in allegato ai rendiconti dell'Ente, fatto salvo il periodo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19;

- stabilito, tra l'altro, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei relativi interventi, di incaricare la società anche delle attività collegate alla manutenzione straordinaria degli immobili in concessione, prevedendo annualmente, a carico del bilancio della Città metropolitana, quale Ente proprietario, un apposito contributo in conto capitale a favore di San Servolo Srl, previa definizione di un Piano degli lavori da realizzare e solo in presenza di risorse allo scopo destinabili dal socio unico;
- approvato apposite "Linee guida" per la successiva redazione del contratto di servizio, unitamente alla relazione di cui all'art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 201/2022, con cui l'Ente ha dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché degli obblighi di servizio pubblico, disponendone, ai sensi degli artt. 17, co. 3, e 31, co. 2, del d.lgs. n. 201/2022, la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
- dato atto che la sottoscrizione del contratto di servizio sarebbe potuta avvenire decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di affidamento e dello schema di Contratto di servizio sul sito dell'Autorità;
- demandato al sottoscritto dirigente ogni adempimento inerente e conseguente, ivi compresa l'approvazione e la stipula dello schema di contratto;

**ritenuto**, quindi, di formalizzare il nuovo affidamento in house approvando lo schema di Contratto, allegato sub A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da inviare/caricare sul sito Anac dedicato, il quale, per i fini di cui all'art. 192 del Tuel:

- è stato redatto sulla scorta delle Linee guida, adottate del Consiglio metropolitano con deliberazione n. 5, in data 11 aprile 2025, le quali costituiscono clausole essenziali dello stesso;
- avrà forma di scrittura privata e durata di anni cinque (5) dalla data di sottoscrizione;
- impegna la società rispettare le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi previste nell'offerta, prot. n. 5837/2025, agli atti della Città metropolitana;

**dato atto** che, conformemente al suddetto Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- i. il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (misura Z02);
- ii. il dirigente firmatario, in qualità di responsabile del procedimento abilitato ad operare nel Portale ANAC dedicato alla trasparenza dei SPL, nonché il funzionario istruttore, non si trovano in posizione di conflitto di interessi e/o incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'incarico (misura Z10);

**sottolineato** che ai fini del presente affidamento in house è stato acquisito il CIG B8039661D6, così come chiarito nel parere MIT n. 2863/24 e nelle faq ANAC sulla digitalizzazione dei Contratti pubblici, ai fini dell'identificazione univoca della procedura, del suo monitoraggio, e per l'adempimento degli obblighi contributivi;

**richiamate** altresì la deliberazione A.N.AC. n. 598, in data 30 dicembre 2024, secondo cui *"sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house"*, e l'avviso diffuso nel Portale AN.A.C. in data 15 maggio 2025, a mente del quale *"a decorrere dal 1° gennaio 2025 ... tale obbligo ricade esclusivamente sulla stazione appaltante in qualità di Amministrazione affidante"*;

**occorrendo** approvare lo schema di contratto di servizio allegato sub A) alla presente determinazione, anche per la successiva pubblicazione nel sito <https://tspl.anticorruzione.it/tspl/ricerca-affidamenti>;

## d e t e r m i n a

- 1) di procedere, in esecuzione della deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5, in data 11 aprile 2025, con un nuovo affidamento diretto in house alla società San Servolo S.r.l., della durata di anni cinque (5), dei beni e dei servizi oggetto dell'offerta della società prot. n. 5837/2025;
- 2) di approvare, per i fini di cui al punto 1), lo schema di Contratto di servizio allegato sub. A) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso potrà subire, solo se ritenuto necessario, eventuali modifiche formali, comunque tali da non alterarne il contenuto;
- 3) di pubblicare, ai sensi dell'art. 17, co. 2, del d.lgs. n. 201/2022, la presente determinazione, unitamente allo schema di Contratto di servizio, nel Portale A.N.AC. dedicato alla "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", e nel sito web della Città metropolitana, dando atto che la stipula del Contratto potrà aver luogo dopo il decorso di n. 60 giorni dalla medesima pubblicazione;
- 4) di impegnare:
  - a) la spesa di euro 880,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai seguenti riferimenti del bilancio 2025-2027 - esercizio 2025: missione 1, programma 8, titolo 1, macroaggregato 04, capitolo 101080405513, conto finanziario U.1.04.01.01.000 a titolo di contributo dovuto a e quantificato in base alla deliberazione ANAC n. 598/2024;
  - b) la spesa di euro 200,00 a favore dell'Agenzia delle entrate, per la registrazione del Contratto di servizio, ai seguenti riferimenti del bilancio 2025-2027 - esercizio 2025: missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 02, capitolo 1010302108084484, conto finanziario U.1.02.01.02.001, dando atto che la stessa verrà rimborsata all'Ente dalla San Servolo S.r.l. a cui fanno carico anche eventuali ulteriori spese derivanti dalla stipula (ad es. imposta di bollo);
- 5) di dare atto che l'eventuale impegno del contributo annuo a favore della società, previsto dall'art. 9, lett. f), dello schema di contratto, a titolo di rimborso degli oneri di manutenzione straordinaria degli immobili in concessione spetterà, se del caso, al dirigente dell'Area Patrimonio edile dell'Ente, al ricorrere delle condizioni previste;
- 6) di accertare l'entrata di euro 200,00 da San Servolo S.r.l. quale rimborso dell'imposta di registro che la Città metropolitana verserà all'erario una volta sottoscritto il Contratto di servizio, ai seguenti riferimenti del bilancio 2025-2027 - esercizio 2025: titolo 3, tipologia 500, categoria 02, capitolo 350000201354, conto finanziario E.3.05.02.02.000;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto alle forme di pubblicità previste per gli atti connessi all'affidamento degli appalti e delle concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico, e alle ulteriori forme di pubblicazione stabilite dai decreti legislativi n. 201 del 2022, n. 175 del 2016 e n. 33 del 2013 e s.m.i.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE A SAN SERVOLO S.R.L. DI UNA NUOVA CONCESSIONE DI BENI E SERVIZI DEL VALORE PRESUNTO DI EURO 18.991.422,00 DELLA DURATA DI ANNI 5 (CINQUE) - CIG B8039661D6**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.*

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2025	Accertamento 16540	350000201354/0 - ENTRATE PER RIMBORSI DI IMPOSTE	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO SUL NUOVO CONTRATTO SERVIZIO DI SAN SERVOLO SRL IN CORSO DI STIPULA NEL 2025	€200,00
2025	Impegno 2522	101080405513/0 - CONTRIBUTI A.N.A.C., CONSIP, NIC, SISTER E A., SERVIZIO INFORMATICA	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO IN HOUSE 2025-2030 A SAN SERVOLO SRL	€880,00

2025	Impegno 2523	1010302108084484/0 - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	IMPOSTA DI REGISTRO PER STIPULA NEL 2025 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON SAN SERVOLO SRL	€200,00
------	-----------------	---	--	---------

IL DIRIGENTE  
ARMELLIN ROMANO

atto firmato digitalmente